Emanuele Stolfi

Betti maestro di casistica

SOMMARIO: 1. Il particolare e l'insieme – 2. Al di là di una tradizione (non solo) didattica – 3. Quale dogmatica? – 4. Il negozio giuridico, ancora una volta

1. Il particolare e l'insieme

Il titolo del mio intervento voleva contenere un minimo di provocazione, ponendo in primo piano un profilo del lavoro di Betti che potremmo immaginare diverso, se addirittura non antitetico, rispetto a quell'attitudine dogmatica e a quella vocazione per la teoria a cui siamo soliti legare il suo nome (non senza, talvolta, indebite semplificazioni, sulle quali avremo modo di tornare).

Ma vi era, e vi è tuttora, anche un elemento di polisemia e ambiguità, che riguarda la qualifica di «maestro». Intendo alludere non solo alle notevoli capacità di Betti in questa dimensione della ricerca – non meno spiccate di quelle che egli rivelò in altre e più conosciute manifestazioni della sua straripante personalità scientifica –, ma anche all'attenzione dedicata alla casistica nell'insegnamento, quale strumento privilegiato per educare «l'occhio clinico» (secondo le sue parole) di generazioni di giuristi.

E qui il pensiero va in primo luogo a un testo predisposto da Betti per la didattica (certo una didattica d'altri tempi, rispetto alla quale si prova imbarazzo e pena di noi stessi ...): le *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, il cui primo (e unico) volume, in tema di *Anormalità del negozio giuridico*, era dato alle stampe nel 1930¹. Dalla «Avvertenza preliminare» apprendiamo che vi confluiva il materiale già raccolto e assemblato per il corso di «Diritto romano» dell'anno accademico 1929-1930². Ci troviamo quindi ad

¹ Si tratta appunto di E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*. I. *Anormalità del negozio giuridico*, CEDAM, Padova 1930.

² Cfr. Betti, Esercitazioni romanistiche (cit. nt. 1), p. 1.

appena un biennio di distanza dalla prolusione con cui, nel novembre del '27, si era aperto il magistero milanese: prolusione dedicata, come noto, a *Diritto romano e dogmatica odierna*³.

Una lettura sinottica dei due testi è pertanto suggerita, quasi imposta, già dall'estrema vicinanza di tempi. Al che possiamo aggiungere l'osservazione dello stesso Betti⁴, secondo cui quanto sostenuto nella prolusione del '27 era fondato sulla «convinzione che si era andata radicando in lui nelle esercitazioni su decisioni di casi pratici e nella elaborazione sistematica di esse». A sua volta nell'«Avvertenza» alle Esercitazioni romanistiche viene ribadita l'aderenza ai «criterî metodici [...] propugnati» nella prolusione di pochi anni addietro⁵. In tal modo, attraverso le stesse affermazioni del nostro autore, l'immagine di una sensibilità casistica coltivata in parallelo rispetto alla vocazione dogmatica di una «intelligenza curiosa di teoria»⁶ – come due strade incomunicanti o addirittura assunte quale l'una correttivo dell'altra, onde mitigarne i rispettivi eccessi – quest'immagine, dicevo, inizia a rivelarsi alquanto insoddisfacente, se non del tutto fallace.

Eppure da essa non era molto lontana – lo confesso – l'idea di fondo che avevo in mente (col tono un po' provocatorio di cui dicevo) allorché ho concordato con Loschiavo e gli altri amici dell'«Istituto Betti» il tema del mio intervento. Ignoranza o almeno (nella migliore delle ipotesi) troppe dimenticanze, superficialità, incapacità di porre in relazione espres-

³ Leggibile in «Archivio Giuridico», 99 (1928), pp. 129-150 e «Archivio Giuridico», 100 (1928), pp. 26-66, ora in E. Betti, *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti* (a cura di G. Crifò), Giuffrè, Milano 1991, pp. 59-133 (da cui citerò) e anche in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di Pietro De Francisci e di Emilio Betti*, New Press, Como 1997², pp. 25-83.

⁴ Cfr. le sue *Notazioni autobiografiche* (scritte nel 1944 ed edite, con aggiornamenti, nel 1953), rist. a cura di E. Mura, CEDAM, Padova 2014, p. 26.

⁵ Così Betti, *Esercitazioni romanistiche* (cit. nt. 1), p. 2. Il nesso fra i due lavori – oltre che col *Corso di Istituzioni di diritto romano*, del 1928 – veniva illustrato, sempre dallo stesso Betti, anche in un'epistola davvero significativa, da lui inviata a Croce nel luglio del 1930, ora riprodotta in «appendice» a C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 314 s.

⁶ La qualifica si legge in un saggio che rimane, ancor oggi, uno dei contributi più documentati e penetranti rinvenibili sul nostro giurista, e al quale accadrà più volte, in queste pagine, di fare riferimento. Alludo a P. Costa, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni Fiorentini», 7 (1978), pp. 311-393 (l'espressione citata nel testo è a p. 314), rispetto al quale trovo piuttosto ingenerose le riserve formulate da M. Talamanca, *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia* (Messina-Taormina 3-8 novembre 1981), Giuffrè, Milano 1982, pp. 716 s. Di Betti come di «un giurista-storico peculiarmente avvinto dalla filosofia» parla, di recente, NITSCH, *Il giudice e la legge* (cit. nt. 5), p. 36.

sioni e fasi diverse del pensiero di Betti, senza saperne cogliere il disegno d'insieme che le ricompone e congiunge: c'era tutto questo, oggi lo vedo chiaramente, nella mia ingannevole «precomprensione»⁷. Molto brutalmente, non avevo capito nulla.

Circoscrivere l'analisi a un unico dettaglio della personalità e produzione di Betti rischia di essere sempre falsante, inducendo a consegnarsi a quelle sommarie etichette di cui egli spesso ha sofferto⁸, e che invero sono quanto di più distante possa concepirsi rispetto al suo culto per la totalità del sapere, irriducibile a stereotipi, avversa a ogni «barbarie dello specialismo»⁹. Piuttosto, «il vero è l'intiero», in quanto «essenza che si

⁷ Impiego non a caso una locuzione (già heideggeriana e poi) gadameriana, con inevitabile allusione a uno dei profili su cui si apre un'evidente faglia teorica fra le rispettive ricostruzioni del fenomeno ermeneutico. Impossibile qui addentrarsi in questo confronto - del resto ampiamente indagato – fra Betti e Gadamer: per utili orientamenti si vedano almeno L. MENGONI, La polemica di Betti con Gadamer, in «Quaderni Fiorentini», 7 (1978), pp. 125-142; M. Bretone, Il paradosso di una polemica, ivi, spec. pp. 115 ss.; A. De Gennaro, Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all'ermeneutica, ivi, spec. pp. 106 ss.; Costa, Emilio Betti (cit. nt. 6), p. 320; T. GRIFFERO, Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, spec. pp. 202 ss.; F. Petrillo, La decisione giuridica. Politica, ermeneutica e giurisprudenza nella teoria del diritto di Emilio Betti, Giappichelli, Torino 2005, pp. 11 s. (sulla stessa «pre-comprensione» [critica], per come a sua volta configurata nell'approccio di Betti) e soprattutto 124 ss.; A. LONGO, Emilio Betti a confronto con Hans Georg Gadamer, in Le idee fanno la loro strada. La teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo, a cura di G. Crifò, Istituto Nazionale di Studi Romani, Città di Castello 2010, pp. 87 ss. ove bibl.; E. MATAIX FERRÁNDIZ, Betti vs. Gadamer. El debate acerca de método y verdad en la hermenéutica jurídica, in Antologia giuridica romanistica ed antiquaria, II, a cura di L. Gagliardi, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, pp. 575 ss. ove altra bibl. Di recente cfr. anche M. Brutti, *Interpretare* i contratti. La tradizione, le regole, Giappichelli, Torino 2017, spec. pp. 3 ss., con perspicui rilievi circa la «tensione verso l'oggettività» comune ai due pensatori, sebbene poi in loro diversamente declinata. Di un «pathos di oggettività» parlava del resto, in riferimento alla propria meditazione delle pagine di Hartmann nei primi anni '40, lo stesso Betti (Notazioni autobiografiche [cit. nt. 4], p. 41); sul ruolo decisivo che, soprattutto nella sua teoria del negozio, gioca la «oggettività delle forme rappresentative», acute osservazioni in N. IRTI, Destini dell'oggettività. Studi sul negozio giuridico, Giuffrè, Milano 2011, spec. pp. 70 ss., ma si veda ora anche MATAIX FERRÁNDIZ, Betti vs. Gadamer (cit.), pp. 581 ss.; è invece convinto che, per Betti, la «questione dell'oggettività ermeneutica» risulti senz'altro più defilata rispetto al «problema metodologico» PETRILLO, La decisione giuridica (cit.), p. 16.

⁸ E da lui stesso già avvertite e stigmatizzate: cfr. BETTI, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 55. Sul punto, da ultimo, L. PEPPE, *Betti-La Pira, Betti-Crifo. Un maestro, due allievi*, in «Index», 45 (2017), p. 800.

⁹ A partire dalla tendenza, sempre clamorosamente smentita e contrastata, «a fare dello studio romanistico un hortus conclusus, appartato dallo studio delle altre discipline giuridiche»: così BETTI, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 19 (sulla propria «passione per la conoscenza, apprezzata come un valore assoluto, della quale niente c'è di più alto», che deve fare i conti con, ma non flettere dinanzi a, «le barriere» o «esigenze» «della

completa mediante il proprio sviluppo». Traggo non a caso queste parole dalla prefazione a un'opera filosofica, e tra le più ardue – la *Fenomenologia dello spirito*¹⁰ di Hegel¹¹ –, così amata e penetrata in profondità dal giurista camerte (che nel '44 parlava di una sua autentica «dipendenza da Hegel»)¹², prima ancora di quella piena sintonia (almeno iniziale) con lo storicismo crociano¹³.

specialità», egli tornava a pp. 42 s.). Si veda, contro i pericoli determinati dalla «eccessiva specializzazione degli studi», anche E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I, rist. CEDAM, Padova 1947, p. XIII. L'espressione citata nel testo («barbarie dello specialismo») era attinta da Ortega y Gasset e richiamata dallo stesso Betti, nella *Postilla* del 1953 (*Notazioni autobiografiche* [cit. nt. 4], pp. 51 s.), nel prospettarsi l'improbabilità che potesse «suscitare grande interesse una teoria generale ermeneutica», che in quegli anni egli stava appunto sviluppando. Sull'«immagine della storia come totalità», che giungeva a Betti anche (ma non solo) dall'idealismo, e sulla sua tensione ad «attingere la totalità», cfr. M. BRUTTI, *Betti-Croce. Dal dialogo allo scontro*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», 106 (2012), pp. 379 ss.

¹⁰ «Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen»: G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, trad. it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 1999², p. 68 s.

¹¹ Il cui pensiero è a sua volta «comprensibile soltanto nel movimento del suo insieme, in una totalità che sa vincere l'ingannevole chiarezza di ogni facile scomposizione»: così A. SCHIAVONE, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Laterza, Roma-Bari 1984, p. VII.

¹² Cfr. Betti, Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), p. 8. Si veda anche E. Betti, Per una traduzione italiana della Fenomenologia e della Logica di Hegel (1941-1942), ora in Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), spec. pp. 237 s. La ricorrenza di un lessico hegeliano, con stilemi espressivi e snodi teorici attorno alla relazione epistemologica fra passato e presente che rinviano a pagine decisive del filosofo, è percepibile in varie prese di posizione di Betti, come quelle esaminate da A. Schiavone, Un'identità perduta. La parabola del diritto romano in Italia, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica, a cura di A. Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 295 s.

¹³ I rapporti di Betti col (pensiero di) Croce risultano, per vari decenni, di estremo rilievo. Sul punto esiste ormai una nutrita letteratura: cfr., per tutti, A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974, spec. pp. 633 ss. nt. 507, 698 ss. nt. 644; ID., *Emilio Betti* (cit. nt. 7), spec. pp. 79 ss., 96 ss. (secondo il quale la prolusione del 1927, col suo fondo crociano, costituirebbe il primo avvio per una vera e propria teoria generale dell'interpretazione, che a sua volta sarebbe peraltro da valutare come «una delle manifestazioni della crisi dello storicismo idealistico contemporaneo» [p. 101]); G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni Fiorentini», 7 (1978), spec. pp. 236 ss.; PETRILLO, *La decisione giuridica* (cit. nt. 7), pp. 143 ss.; BRUTTI, *Betti-Croce* (cit. nt. 9), pp. 377-384; *Le lettere di Emilio Betti a Benedetto Croce*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», 106 (2012), pp. 385-403; NITSCH, *Il giudice e la legge* (cit. nt. 5), spec. pp. 138 ss. e 157 ss. (con un'indagine puntuale e acuta circa una peculiare, ma estremamente significativa, manifestazione dell'influenza esercitata dalle impostazioni crociane sul lavoro tecnico di Betti, che peraltro ne prendeva le distanze in merito proprio

Come nella prolusione milanese (in larga misura anticipata, in particolare¹⁴, da un saggio del 1925, costituito da una lunghissima discussione del *Corso di istituzioni* di Arangio-Ruiz)¹⁵ è già tutta tematizzata la particolare impostazione del rapporto fra storia e dogmatica – secondo una relazione che non è oppositiva ma anzi di reciproca integrazione e sostegno, giacché la stessa dogmatica, a sua volta storicizzata, si pone come autentica «condizione di possibilità della storiografia giuridica»¹⁶ – ed è anche pie-

alla «dogmatica», ossia al «valore conoscitivo» degli «pseudoconcetti empirici» [pp. 164 s.]: ulteriori contributi in proposito sono stati offerti, nel convegno di Bergamo, dal medesimo Nitsch). Al di là delle contingenze di certi scambi epistolari (che rimangono comunque testimonianze preziose), dei reciproci invii di libri ed estratti, di determinati punti di divergenza (reale o talora apparente, come il giurista camerte si premurava di illustrare), dello sterminato ed eterogeneo panorama di letture filosofiche entro il quale anche Croce veniva immesso, e rimeditato, da Betti, affiorano tra loro – prima dell'aspra distanza ideologica che ne recide il dialogo – convergenze determinanti, soprattutto riguardo al rapporto fra passato e presente e quindi alla teoria della conoscenza storica. Faticherei pertanto a sottoscrivere il drastico giudizio (che «non [...] sembra affatto condivisibile» anche a Nitsch, Il giudice e la legge (cit. nt. 5), p. 290 nt. 64) di A. Schiavone, «Il nome» e «la cosa». Appunti sulla romanistica di Emilio Betti, in «Quaderni Fiorentini», 7 (1978), p. 297, il quale – stimando senz'altro prevalente, in Betti, l'influenza della storiografia romantica dell'Ottocento tedesco, e poi di Dilthey, Droysen e Nietzsche (sul che si può anche concordare) – scriveva che «né Gentile né Croce (il secondo, nonostante il rispetto di maniera) sono mai stati suoi 'autori'». Si veda anche infra, nt. 15.

¹⁴ E oltre che in precedenti spunti, ricordati in E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale di istituzioni romane*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», 34 (1925), p. 237 nt. 1.

¹⁵ Cfr. Betti, *Problemi e criteri metodici* (cit. nt. 14), pp. 225-294. Si tratta di una discussione esemplare, nella puntualità dell'analisi e nei toni con cui vengono espressi anche i profili di dissenso, che si chiude con un franco elogio (p. 294), pur partendo da visuali a tratti diverse. Ma la distanza rispetto all'impostazione di Arangio-Ruiz (su cui anche *infra*, nt. 16) si rivela, nel complesso, assai meno radicale di quanto potremmo immaginare, ed emerge in prevalenza attorno a questioni specifiche, per quanto di per sé numerose e puntualmente illustrate da Betti (ad esempio, come era inevitabile, in merito alla concezione del negozio giuridico: pp. 279 ss.). Le sintonie, in definitiva, appaiono più marcate delle difformità d'impostazione: così che l'intero confronto può essere visto come un dibattito interno, in larga misura, all'orizzonte dello storicismo crociano. In particolare di Arangio-Ruiz veniva apprezzato il «senso storico genuino e provetto», ma anche la cura nella «ricostruzione dogmatica» (p. 231), per segnalare come già da parte sua si optasse per non limitarsi, nell'esposizione, a «i singoli dogmi già formulati dai giuristi classici» (p. 237). Dal che un rilievo che appare essenziale nella nostra prospettiva, e già esprime quello che diverrà, a partire dalla prolusione del 1927, l'asse teorico di molta speculazione bettiana: «la pretesa di raggiungere la piena intelligenza dei dogmi classici mediante una descrizione nudamente oggettiva, nella quale non entri per nulla la nostra mentalità moderna o la nostra coltura giuridica, è dal punto di vista gnoseologico una pretesa assurda» (p. 238).

¹⁶ Così Costa, *Emilio Betti* (cit. nt. 6), p. 328. Sulla storicità dei dogmi nella visione di Betti, per il quale sarebbe «improponibile» (p. 206) la stessa contrapposizione fra storia e dogma

namente dispiegato il fondamento gnoseologico che avrebbe operato quale perno essenziale, dalla fine degli anni '40, nel Betti teorico dell'interpretazione¹⁷, così anche ogni presunta linea antitetica fra analisi casistica e tensione dogmatica è destinata a dissolversi ripercorrendo il complesso dell'attività scientifica e didattica di Betti già fra 1920 e 1930.

Il suo intento di docente è scolpito nella lapidaria premessa – posta in epigrafe, quasi in forma di aforisma (non a caso era seguita da un passo di *Menschliches Allzumenschliches*)¹⁸ – con cui si aprivano le *Esercitazioni romanistiche*:

Sentire il diritto come problema; convincersi che la soluzione dipende essenzialmente dal modo di proporsi la questione; ricreare il caso e la

da cui muovevano (e tuttora muovono) molti suoi critici – a partire da chi, come Arangio-Ruiz, invertiva certi infausti giudizi concorsuali (su cui *infra*, § 3) per stimare che egli avesse dato i migliori frutti come dogmatico, mentre sarebbe stata da negargli «la qualità, per educazione o per vocazione, di storico» – si veda anche CRIFÒ, *Emilio Betti* (cit. nt. 13), spec. pp. 186, 266 ss.

¹⁷ Ossia, come noto, l'integrale storicità dei due termini del processo conoscitivo (soggetto e oggetto), e del primo non meno del secondo. Sulla «attualità dell'intendere», nel suo nesso con «ogni forma di studio giuridico», quale profilo che Betti avrebbe avuto il grande merito di valorizzare – laddove il suo maggior limite sarebbe stato riscontrabile (secondo un giudizio che peraltro non mi sentirei più di sottoscrivere integralmente) in un «metodo dommatico» di cui «presupponeva la perennità», mentre dovrebbe essere anch'esso letto all'insegna di «una "sua" storicità» – si veda R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 406 s. (da leggere unitamente ai rilievi di SCHIAVONE, «Il nome» e «la cosa» (cit. nt. 13), p. 309, secondo cui la parte più vitale della lezione bettiana consisterebbe nell'aver tematizzato come «si possa ricostruire un rapporto critico tra forma e storia»). Di recente, è tornato su questi fondamentali passaggi dell'impostazione bettiana - con richiamo anche ai successivi lavori ove essi vennero senz'altro ribaditi, come pure alle reazioni che ne seguirono (in senso critico soprattutto all'interno della stessa romanistica: cfr. anche infra, § 3 nt. 59) – G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». La crisi della romanistica fra le due guerre, in Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive, a cura di I. Birocchi, M. Brutti, Giappichelli, Torino 2016, pp. 95 ss. Circa la «concezione dogmatica bettiana [...] declinata con coscienza dell'origine storica degli istituti», che «pretende di attingere, partendo dal dato storico, a una teoresi rispondente alle moderne categorie mentali del pensiero giuridico» si veda ora anche F. Costabile, Storicità del diritto romano e creatività dogmatica per il diritto moderno, in Atene e Roma alle origini della democrazia moderna e la tradizione romanistica nei sistemi di Civil law e di Common law, a cura di F. Costabile, Giappichelli, Torino 2016, p. 147 ove altra bibl.

¹⁸ Citato da Betti come II, 208 (in realtà I, 208): cfr. F. NIETZSCHE, *Umano, troppo umano*, I, trad. it. Adelphi, Milano 2006¹¹, p. 145: è l'aforisma in cui «la sola vera immortalità» è identificata in «quella del movimento», in quanto «ogni azione di un uomo, non soltanto un libro, diventa in qualche modo motivo di altre azioni, decisioni, pensieri» e «tutto ciò che accade si annoda in modo indissolubile con tutto ciò che accadrà».

sua decisione come attualità viva e nuova; educarsi alla logica perenne dell'argomentazione giuridica. Ecco quel che importa. Il resto è inerte informazione, e non giova. O, se giova, non ha che una funzione strumentale e subordinata.

Trovo degne di nota soprattutto queste ultime parole, in certa misura sorprendenti rispetto al periodo in cui furono pronunciate, e a mio avviso ancor oggi senz'altro condivisibili, contro ogni idolatria del dato strettamente normativo e della sua pretesa attualità, oltre che nella prospettiva di un'offerta didattica davvero formativa e stimolante. Lo stesso carattere strumentale – osservo per inciso – che Betti assegnava, in controtendenza rispetto a orientamenti in quegli anni affatto prevalenti, all'indagine filologica, e in particolare alla ricerca interpolazionistica¹⁹.

Il metodo seguito nell'esposizione è indicato brevemente nell'«Avver-

¹⁹ La quale, ad avviso del giurista camerte, non doveva divenire «fine a se stessa», affidata solo a indizi filologici o comunque tale da «distogliere l'attenzione dal fine essenziale che il romanista – in quanto giurista – deve proporsi: la ricostruzione dogmatica dei concetti e dei principî del diritto positivo romano-classico e giustinianeo», col rischio che «lo studio del diritto romano cessi di essere palestra di addestramento dei giovani alla riflessione giuridica, per degenerare in un agone di esercitazioni linguistiche»: così BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), pp. 128 ss. Sulla parabola dell'interpolazionismo – che nei primi decenni del Novecento appariva anche in Italia una tendenza largamente egemone, entro la cui logica rimanevano sostanzialmente iscritte ache le (poche) voci critiche, come quella di Riccobono – si vedano, per tutti, M. TALAMANCA, La romanistica italiana fra Otto e Novecento, in «Index», 23 (1995), pp. 173 ss.; J.H.A. LOKIN, The end of an epoch. Epilegomena to a century of interpolation criticism, in Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire, I, Gieben, Amsterdam 1995, pp. 261-273 ss.; F. DE MARINI-C. LANZA, Critica testuale e studio storico del diritto, Giappichelli, Torino 2001³, spec. pp. 153 ss., 167 ss.; F. D'IPPOLITO, Saggi di storia della storiografia romanistica, Satura, Napoli 2009, pp. XIV ss.; Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), a cura di M. Miglietta, G. Santucci, Università degli Studi di Trento, Trento 2011; Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenvitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento, a cura di M. Avenarius, C. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro, Mohr Siebeck, Tübingen 2018 (su cui cfr. E. Stolfi, Protagonisti e percorsi dell'interpolazionismo. A proposito di una recente indagine su Gradenwitz e Riccobono, in «Studia et Documenta Historiae et Îuris», 84 [2018], pp. 325 ss., ove altra bibl.). In particolare, circa la posizione di Betti rispetto all'interpolazionismo, CRIFO, Emilio Betti cit. nt. 13, pp. 244 ss., 264 s. e, più di recente, SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere» (cit. nt. 17), p. 86. Circa i suoi orientamenti nei confronti della filologia (ma non nella prospettiva strettamente romanistica) cfr. almeno P. MARI, Betti e la filologia, in Le idee fanno la loro strada (cit. nt. 7), pp. 29 ss., spec. 31 ss.

tenza preliminare», e poi successivamente riassunto in questi termini²⁰: «partendo dalla enunciazione della fattispecie e della questione (una o più), ne cercava la soluzione attraverso una catena di questioni giuridiche preliminari». Le soluzioni – leggiamo ancora nell'«Avvertenza» – non venivano espressamente indicate, ma suggerite tramite domande²¹ (oltre che, aggiungerei, quasi sempre reperibili nelle stesse parole della fonte, lasciate ovviamente intradotte).

Da qui l'impianto che scandisce l'intero libro, nel quale ai vari passi del Digesto – solo pochissimi provengono dal Codice giustinianeo – segue la descrizione della «fattispecie» e quindi la «questione» (talora scissa in «pratica» e «giuridica»: e proprio qui è il cuore dell'analisi compiuta e che si mira a suscitare nei discenti). Tornerò²² sulla struttura dell'esposizione, e soprattutto sulla materia che ne forma oggetto, alla quale si è finora soltanto accennato.

2. Al di là di una tradizione (non solo) didattica

Vorrei prima soffermarmi su un altro problema. Cosa c'era dietro questo esperimento didattico, rimasto fra l'altro incompiuto, limitato a una sola fra le varie parti della teoria generale del negozio giuridico a cui, secondo il disegno di Betti, si sarebbe dovuto rivolgere²³? Quali i modelli di riferimento, la tradizione in cui una simile proposta didattica ambiva a inscriversi, le personali esperienze?

Pochi anni fa Gianni Santucci²⁴ – fra i pochi che siano tornati puntualmente su quest'opera – non ha esitato a considerare decisive, da un lato, «la frequentazione del genere letterario dei *Praktika*, diffuso nel mondo tedesco, destinati alla *Digestenexegese* o all'esame della casistica giurisprudenziale o giudiziale», e dall'altro l'impostazione seguita da Zitel-

²⁰ Cfr. BETTI, Notazioni autobiografiche cit. nt. 4, p. 28.

²¹ Sottolineava quest'aspetto anche Fritz Schulz, nella rapidissima recensione (in realtà poco più di una segnalazione) al nostro volume, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung», 51 (1931), p. 535.

²² *Infra*, § 4.

²³ Ed è difficile dire se l'abbandono del progetto sia stato determinato esclusivamente dalla contingenza didattica segnalata nelle *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 28: ossia dall'aver poi insegnato solo «Istituzioni» e non più «Diritto romano».

²⁴ «Decifrando scritti che non hanno nessun potere» (cit. nt. 17), pp. 93 ss. Si veda anche E. Mura, Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria, in Betti, Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), pp. XXVII ss.

mann sia nella propria didattica che nelle proposte di nuova organizzazione dell'insegnamento giuridico in Germania.

L'adesione di Betti alle posizioni di quest'ultimo autore, da lui particolarmente stimato²⁵, ricorre in vari frangenti ed è soprattutto testimoniata da un articolo pubblicato nel 1925, due anni dopo la scomparsa dello studioso tedesco²⁶. Ma il nome di Zitelmann non è esplicitamente collegato da Betti alle proprie *Esercitazioni romanistiche*: né nell'«Avvertenza preliminare» a queste ultime né nelle *Notazioni autobiografiche* – ove il giurista tedesco è piuttosto richiamato²⁷ a proposito del complessivo mutamento di prospettiva maturato negli anni camerti-maceratesi e poi messinesi, come «guarigione» dalla «giovanile malattia» del kelsenismo²⁸.

E neppure troviamo la minima menzione di quella nutrita letteratura di Rechtsfälle (talora, come in Jhering, già significativamente ohne Eintscheidungen) che percorre tutto l'Ottocento tedesco – da Puchta allo stesso Jhering²⁹, sino a Stammler e Lenel – e funge poi da dichiarato modello³⁰ per

²⁵ Betti scriverà di lui che lo «sentiva come maestro»: *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 24.

²⁶ Si tratta di *Metodica e didattica del diritto secondo Ernst Zitelmann*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 5 (1925), pp. 49-85, ora in BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 11-57.

²⁷ Si veda Betti, Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), pp. 23 s.

²⁸ In effetti, nel rievocare il periodo dell'insegnamento camerte e in particolare il proprio rapporto con Grispigni, Betti segnalava che la «simpatia» con quest'ultimo era «accresciuta dalla comune convinzione circa la bontà dell'indirizzo costruttivo del Kelsen», ponendo fra parentesi un'osservazione davvero significativa: «questa del K. è una malattia che ogni giovane giurista attraversa». Muove proprio da questa affermazione, per passare in rassegna vari aspetti fra cui si registra una netta presa di distanze del nostro autore da Kelsen, F. RICCOBONO, Emilio Betti e la "malattia kelseniana", in L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti, a cura di V. Frosini, F. Riccobono, Giuffrè, Milano 1994, pp. 159 ss. Cfr. BETTI, Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), p. 19. All'indirizzo kelseniano nei termini «di un'arida analisi formale, astrattamente concettualistica» Betti si riferiva anche in un rilievo mosso al giovane Luigi Mengoni, e poi ricordato da quest'ultimo: si veda P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Giuffrè, Milano 2000, p. 302 ove bibl. Di una «antica e meditata critica bettiana al kelsenismo» parla G. CRIFÒ, Presentazione, in BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), p. XVI. Su alcune specifiche, ma paradigmatiche, prese di distanze di Betti da Kelsen, di recente, anche M.N. MILETTI, Diritto privato e funzione economico-sociale: radici bettiane d'una formula, in La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo (Atti dell'incontro di studio. Roma, 9 ottobre 2015), a cura di F. Macario, M.N. Miletti, Roma TrE-Press, Roma 2017, pp. 10 e 15.

²⁹ Con una raccolta dedicata ad Heinrich Thöl, alle cui esercitazioni pratiche egli aveva partecipato da studente, ma senza che in quel caso dal lavoro didattico fosse poi sorto un libro: sul punto, per tutti, F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica. La Crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze: Lettura alla ristampa* di E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* (1884), rist. Forni, Bologna 1989, p. XII ove altra bibl.; ID.,

la *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* di Gianturco (e anche per la quasi omonima opera edita da Nicola Stolfi una trentina d'anni più tardi)³¹, per non parlare del taglio esegetico e casistico di molte esercitazioni e seminari tenuti dai romano-civilisti nel nostro paese fra Otto e Novecento, a cominciare da Scialoja (che proprio in quel contesto selezionava i propri numerosissimi allievi, e ne scopriva le diverse inclinazioni verso questa o quella branca del diritto)³².

Non voglio ovviamente sovraccaricare di significato i silenzi, ma l'omessa indicazione, da parte di Betti, di questi precedenti mi ha un poco insospettito. E non tanto per quanto riguarda la scarna «Avvertenza» alle *Esercitazioni romanistiche* – ove non compare una sola, esplicita citazione di autori moderni –, quanto per le *Notazioni autobiografiche*, ove invece vengono puntualmente segnalate (con quell'autentico, esibito culto del dovere tipico di Betti) le innumerevoli letture compiute, i debiti intellettuali contratti, i molteplici e disparati spunti tratti in quella sua sempre inappagata sete di sapere: uno studio davvero «matto e disperatissimo» (i toni delle *Notazioni* sono in effetti, non di rado, quasi leopardiani), con un «eros speculativo»³³ da cui era trascinato questo «autodidatta onnivoro e febbrile»³⁴.

Sistematica e metodo del caso come tecniche complementari d'istruzione giuridica: maestri tedeschi ed epigoni italiani dell'Ottocento, in Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, I, ESI, Napoli 2001, p. 443.

³⁰ Dopo la pratica dell'insegnamento, rimasta anch'essa inedita, di Polignani: per qualche ragguaglio in proposito cfr. E. STOLFI, *Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, estr. da «Teoria e Storia del Diritto Privato», 1 (2008), pp. 3 s. ove bibl.

³¹ Circa questo filone di letteratura didattica – ma anche di impostazioni scientifiche, troppo spesso sottovalutato nello stilare sommari bilanci storiografici e dispensare univoche etichette – posso rinviare a STOLFI, *Quaestiones iuris* (cit. nt. 30), pp. 1 ss., spec. 34 ss. ove bibl.

³² Così ad esempio, dichiaratamente, nel caso di Ranelletti, sulla cui formazione sotto il magistero di Scialoja (e col rilevante ruolo che vi ebbero le esercitazioni esegetiche e casistiche), per tutti, G. CIANFEROTTI, Pandettistica, formalismo e principio di legalità. Ranelletti e la costruzione dell'atto amministrativo, in Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Editrice Antenore, Padova 1991, pp. 525 ss. e ID., Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione, Giuffrè, Milano 1998, spec. pp. 741 s. e ntt. 238 s. ove altra bibl. Cfr. anche B. SORDI, Ranelletti, Oreste, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Il Mulino, Bologna 2013, p. 1652.

³³ Come egli stesso scriveva: Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), p. 17.

³⁴ L'espressione, davvero felice, è di SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (cit. nt. 12), p. 293. Di Betti già avevano segnalato una «febbrile giovanile impazienza di ricerca» i commissari per il concorso di libera docenza presso l'Università di Parma, nel 1914: cfr. Mura, *Emilio*

Cosa separa, in modo così netto, Betti da quei modelli, tanto da legittimare, se non imporre, questo silenzio? E come, allora, si era in lui formata quella consuetudine didattica per l'esame dei casi? Consideriamo che ne troviamo attestazioni, ancora nelle *Notazioni autobiografiche* (e non solo), anche per gli anni precedenti il magistero milanese: a Camerino e Macerata, a partire dal 1920 (attingendo soprattutto ai libri di *responsa* e *quaestiones*)³⁵, forse a Messina (ma sul punto egli è meno esplicito) e poi senz'altro a Firenze, dal '26. Senza dimenticare che, proprio «obbedendo all'interesse che aveva suscitato in lui la diagnosi del caso giuridico»³⁶, iniziò dal '24 un'intensa redazione di note a sentenza³⁷: un'attività che ral-

Betti (cit. nt. 24), p. XXII.

³⁵ Si veda in effetti l'unica traccia edita che, a quanto mi consta, rimane dell'insegnamento casistico di questo periodo, ossia E. BETTI, Esercitazioni su testi di «quaestiones» e «responsa» di Papiniano e di Africano. Corso di diritto romano, Università di Camerino, Camerino 1922. Significativo è, al riguardo, innanzi tutto, il ruolo (di «preziosa guida») che Betti attribuirà successivamente (Notazioni autobiografiche [cit. nt. 4], p. 22) al «commento sempre illuminante del Cuiacio» (al cui «metodo di esegesi» egli si richiamava, nell'auspicio che quella interpolazionistica fosse «una deviazione soltanto temporanea dalla retta strada» [cfr. anche supra, nt. 19], già nella «Prefazione» alla Efficacia delle sentenze determinative in tema di legati d'alimenti: cfr. Diritto Metodo Ermeneutica [cit. nt. 3], p. 10): il che ben illustra quanto sia riduttiva l'immagine di un Betti che dialogava immediatamente, ed esclusivamente, con gli antichi prudentes, prestando scarsa attenzione alla lunga catena di letture e rivisitazioni che i loro testi hanno innescato (in tal senso, invece, si esprime Mura, Emilio Betti [cit. nt. 24], p. XXXIII). Ma di estremo rilievo appare già la scelta della tipologia letteraria e della particolare casistica da cui prendere le mosse. Una scelta che, in verità, non risulta altrettanto decisiva nel libro del 1930 – laddove i passi tratti da quelle opere dei due giuristi assommano ad appena una decina (cfr. il quadro di sintesi in BETTI, Esercitazioni romanistiche [cit. nt. 1], pp. 239 ss.) – ma che riemergerà più volte nell'attenzione prestata a quel genere di elaborazioni da parte della romanistica posteriore. Cfr. anche SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere» (cit. nt. 17), p. 93 ove bibl.

³⁶ Così Betti, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 24.

³⁷ Per la «Rivista di diritto processuale civile», ma anche per la «Temi Emiliana» e poi per la «Rivista di diritto commerciale». Su questa attività di Betti, e su alcune delle sue *note* più significative, di recente, NITSCH, *Il giudice e la legge* (cit. nt. 5), pp. 175 ss. È appena il caso di osservare come la ricorrente e meditata redazione di *Note a sentenza* caratterizza – sino a divenire con essi (secondo N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, Giuffrè, Milano 1982, p. 143) un «vero e proprio genere della letteratura privatistica» – anche figure e momenti della scienza giuridica italiana fra Otto e Novecento assai lontani dal quadro ideologico e teorico entro cui si collocava Betti. Penso in particolare al filone, intellettuale e umano, che procede da Gianturco (come segnalato anche da G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Liguori, Napoli 1987, p. 165) a Leonardo Coviello e poi a Giuseppe Stolfi: raggiungendo così proprio quell'autore nel quale è di assoluta evidenza il contrasto rispetto a uno dei più rilevanti approdi bettiani. Alludo ovviamente alle loro due difformi ricostruzioni del negozio giuridico (sul quale anche *infra*, § 4), che trovano il rispettivo perno su opzioni di politica (del

lentò sensibilmente dopo un triennio, ma riemergerà a proposito di questioni famose, come il caso di Superga³⁸.

3. Quale dogmatica?

Come non voglio, ripeto, sovradimensionare i silenzi, e riempirli di mere illazioni, così non vorrei sopravvalutare alcuni particolari biografici. Ma vi è un episodio che credo meriti di essere richiamato. Betti stesso lo ricorda (non nelle *Notazioni autobiografiche*, ove rimane traccia solo delle vicende concorsuali che rievocherò tra breve, ma) nella «Prefazione» a un lavoro del '21³⁹. Si tratta di un colloquio dell'aprile del 1916 avuto, egli scriveva⁴⁰,

con quello che fu maestro a molti romanisti e che per l'acutezza del criterio giuridico e la chiarezza insuperata del pensiero è stato ed è esempio

diritto, e non solo) affatto inconciliabili e anzi pressoché antitetiche. Un contrasto davvero esemplare (in ogni senso), sul quale si vedano almeno G.B. FERRI, *Introduzione*, in E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corretta della II ediz. a cura di G. Crifò, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994, pp. XIV ss.; M. GRONDONA, *Il contratto, l'ordinamento giuridico e la polemica tra Emilio Betti e Giuseppe Stolfi*, in «Comparazione e diritto civile» (2010), pp. 1-31, spec. 12 ss. ove altra bibl.; IRTI, *Destini dell'oggettività* (cit. nt. 7), spec. pp. 58 ss., 68 ss.; M. BRUTTI, *Dal contratto al negozio giuridico. Appunti*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 19 ss., 50 ss.; ID., *Interpretare i contratti* (cit. nt. 7), p. 196; MILETTI, *Diritto privato e funzione economico-sociale* (cit. nt. 28), p. 10 s. ove altra bibl.

³⁸ In riferimento al quale – ossia nel commentare la sentenza del Tribunale di Torino del 15.9.1950 che negava all'associazione calcistica Torino «un diritto rilevante in confronto di terzi alla vita od all'integrità fisica dei giocatori», escludendo perciò l'esistenza di un danno risarcibile – Betti prendeva nettamente le distanze, traverso una complessa e dottissima ricostruzione giuridica (che trovava nell'elaborazione antica un notevole supporto teorico, e non elementi meramente esornativi), dai pareri *pro veritate* di Nicolò e Bigiavi, stimando che quello sofferto dal Torino non fosse qualificabile alla stregua di un «danno ingiusto». Si veda «Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione Sezioni civili», 2ª serie 30.1 (1951), pp. 772-786. Devo alla cortesia dell'amico Michele Antonio Fino la segnalazione, nei nostri anni torinesi, di quest'importante intervento di Betti, di cui già allora egli mi proponeva una lettura acuta e suggestiva.

³⁹ Efficacia delle sentenze determinative in tema di legati d'alimenti, Tonnarelli, Camerino 1921. La prefazione è ora leggibile anche in BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), pp. 7-10 (da cui citerò).

⁴⁰ BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), p. 7. Questa pagina è stata ricordata anche da CRIFÒ, *Emilio Betti* (cit. nt. 13), pp. 262 s.; L. FANIZZA, *Emilio Betti e la "posizione mentale di buon europeo"*, in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, a cura di L. Fanizza, Le Lettere, Firenze 2008, pp. L s.; NITSCH, *Il giudice e la legge* (cit. nt. 5) p. 136.

a tutti: *Vittorio Scialoja*. Questi lo consigliò di esercitarsi nel procedimento logico di applicazione delle norme e dei principî giuridici ai casi concreti – unico modo per intendere la vita degli istituti nel suo reale funzionamento.

Non ingannino i toni di profonda, quasi ostentata deferenza: e non solo per le radicali distanze che dividevano i due studiosi e che nei decenni successivi sarebbero emerse con maggiore evidenza e notevole asprezza – davvero due diverse e inconciliabili «visioni del diritto civile», secondo la formula di Massimo Brutti⁴¹. Ma già in quel momento (aprile del '16) il rapporto doveva essere tutt'altro che idilliaco, al di là dell'ossequio di rito.

Scialoja aveva infatti presieduto entrambe le commissioni che decretarono gli insuccessi concorsuali di Betti: alla cattedra di Perugia nel 1915 e a quella di Camerino ai primi di marzo dell'anno successivo (ossia circa un mese prima del nostro dialogo). Particolarmente duri i giudizi del '15, allorché Betti non venne inserito nella terna (che risultò così composta da Albertario, De Francisci e Messina-Vitrano) in quanto si ritenne che egli non avesse dato «sufficiente prova di senso giuridico» e (udite udite!) «di attitudini dogmatiche». Un giudizio che, di poco attenuato, fu riproposto l'anno successivo, quando, nella sua Camerino, venne valutato «troppo storico e poco esegetico, ossia poco giurista» 42.

Difficile dubitare del peso che Scialoja dovette avere in entrambe le decisioni, confermato dalla «predizione» di Bonfante, che a Betti, prima dell'esito perugino, annunciò che «non sarebbe entrato in terna neppure se avesse composto un'opera come il "sistema" del Savigny»⁴³. L'esito insomma era già scritto, e la valutazione dei titoli scientifici fu effettivamente assai sbrigativa: ancora nelle *Notazioni autobiografiche* Betti ricorderà che

⁴¹ Si veda M. Brutti, *Vittorio Scialoja*, *Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013: un libro assai ricco di spunti, anche nella prospettiva che qui più interessa. Per una sua discussione posso rinviare a E. Stolfi, *Giuristi, ideologie e codici. Scialoja e Betti nell'interpretazione di Massimo Brutti*, in «Sociologia», 48 (2014), pp. 72-87 e ID., *Ancora su Vittorio Scialoja (ed Emilio Betti)*, in *Scritti in onore di Alessandro Corbino*, VII, Libellula, Tricase (Lecce) 2016, pp. 61-93 ove altra bibl.

⁴² Cfr. Betti, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), pp. 15 s. Si soffermano su tali giudizi, fra gli altri, Crifò, *Emilio Betti* (cit. nt. 13), pp. 226 s.; C. Lanza, *Intervento*, in *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su Emilio Betti*, a cura di G. Crifò, ESI, Napoli 1986, pp. 64 ss.; Id., *Concezioni giuridiche in forma storica*, Satura, Napoli 2012, pp. 15 ss.; Mura, *Emilio Betti* (cit. nt. 24), pp. XXII s.; S.A. Fusco, *Presentazione*, in E. Betti, *Probleme der römischen Volks- und Staatsverfassung – Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma [Corso 1937-1938]*, ediz. a cura di S.-A. Fusco, Roma TrE-Press, Roma 2017, pp. VI s.

⁴³ Lo ricorda lo stesso Betti: Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), p. 15.

«gli opuscoli gli vennero restituiti intonsi»⁴⁴ (è quasi inevitabile ironizzare sui vantaggi che, almeno in questo senso, sono assicurati dal progresso tecnologico, coi «PDF» che oggi vengono più rapidamente «aperti» nelle procedure di «Abilitazione Scientifica Nazionale» …).

Peraltro, in quell'occasione Scialoja, per così dire, non si sporcò troppo le mani: il giudizio più duro fu redatto da Brugi, contro il quale Betti scagliò poi, in effetti, una veemente «lettera aperta» (del 2 settembre 1915)⁴⁵. In essa egli rivendicò, fra l'altro, il proprio «senso giuridico», come qualcosa di non integralmente identificabile con la «attitudine dogmatica», stimando comunque che l'idea secondo cui quest'ultima «debba in un romanista preferirsi all'attitudine "storica" è una prevenzione da civilisti tanto ingiusta quanto, del resto, comune».

Brugi è dunque il giudice più severo, e contro di lui reagisce «a viso aperto»⁴⁶ Betti; ma dietro vi è evidentemente Scialoja, i cui rapporti con lo stesso Brugi – che pure, come noto, era allievo di Serafini – dovevano essere in quel momento piuttosto stretti (quattro anni prima, nel 1911, essi avevano firmato assieme una sorta di documento programmatico di convergenza fra le due scuole, con la relazione al VII Congresso giuridico nazionale: *Gli studi del diritto romano in relazione col diritto moderno*)⁴⁷. Dopo la duplice, dura e ravvicinata lezione impartita al «giovane professore» (come anche successivamente si compiacerà di qualificarlo)⁴⁸, Scialoja dispensa il

⁴⁴ Così, almeno in riferimento ai «nuovi lavori» da lui presentati in quell'occasione, BETTI, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 15.

⁴⁵ Riprodotta nella «Appendice documentaria» di MURA, *Emilio Betti* (cit. nt. 24), pp. LXVII-LXIX.

⁴⁶ Cfr. Mura, Emilio Betti (cit. nt. 24), p. LXIX.

⁴⁷ Su alcuni punti nevralgici di quest'intervento, si veda ora C. MESSINA, *Tradizione romanistica e principi generali del diritto. Vittorio Scialoja e un piccolo 'bluff' di Fadda e Bensa*, estr. da «Teoria e Storia del Diritto Privato», 11 (2018), spec. pp. 41 ss. Circa il rapporto fra Scialoja e Serafini (e, ancor più, la scuola di quest'ultimo) – un rapporto a tratti aspro, spesso gelido, sempre antagonistico, con le rispettive riviste (*Archivio giuridico* da una parte, *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* dall'altra) e un'eguale ambizione di egemonia sulla romanistica e l'intera cultura giuridica nazionale – è importante (anche se molto, e apertamente, schierato) M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», 91 (1988), spec. pp. XIV ss. e ID., *La romanistica italiana* (cit. nt. 19), spec. pp. 171 s. Cfr., di recente, anche E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari* (cit. nt. 17), spec. pp. 23 e 30 nt. 116.

⁴⁸ Si vedano, in particolare, V. SCIALOJA, *Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti* (1930), ora in ID., *Studi giuridici*, IV, Anonima Romana Editoriale, Roma 1933, p. 202, ove, nel replicare alle reiterate critiche di Betti a quell'iniziativa legislativa, egli conclude dall'alto della sua autorevolezza e del suo ruolo: «i giovani professori, disposti

suo consiglio: di quelli che è bene seguire, se si vuole fare carriera.

E tutto – i giudizi precedenti, la replica piccata di Betti, la successiva esortazione di Scialoja – ruota attorno a un elemento a cui il giurista camerte legherà poi il proprio nome, ma che ora ne incarna solo le presunte deficienze: la dogmatica. E quale la via che gli viene additata per colmare una simile lacuna? La casistica. Ecco che il quadro inizia a farsi più chiaro.

Betti era animato fin da ragazzo – egli stesso lo ricorda⁴⁹ e la sua intera esperienza di studioso lo testimonia ampiamente – dal «desiderio di adempiere con la più scrupolosa esattezza tutto quanto è suo dovere (preparazione coscienziosa, emulazione dei migliori, attenzione ai maestri, senso di disciplina)». La sua reazione, in questo frangente, ricorda al romanista quella di Servio Sulpicio che, stando all'*enchiridion* di Pomponio, subì una dura reprimenda dal più anziano e autorevole Quinto Mucio, così che – *velut contumelia tactus* – si dedicò integralmente allo studio del *ius civile*⁵⁰. Qualcosa di non molto diverso, mutato quel che è da mutare, dovette accadere a Betti.

Il «consiglio armato» di Scialoja lasciò il segno, dopo quei due dolorosi insuccessi. E la strada dell'approfondimento su casi concreti fu battuta con assoluta e convinta dedizione: nella formazione dei discenti ma, ancor prima, quale esercizio di autoeducazione giuridica. A cui contribuì, nella rappresentazione che Betti stesso ne fornisce, anche l'esercizio della professione di avvocato, svolta sempre argomentando «secondo scienza e coscienza»⁵¹ (con esiti, invero, facilmente immaginabili, e attorno ai quali sarebbe fiorita un'aneddotica non di rado malevola).

Ma la dogmatica di cui Betti, ad avviso dei suoi commissari, ancora nel 1916 sarebbe stato carente, non è la dogmatica per come egli la intenderà dieci anni più tardi, e poi nei molteplici contributi con cui tornò sul tema, in assoluta continuità di impostazione e sviluppi. Per lui – ha scritto Pietro Costa – «il 'dogma' è la 'storia'»⁵²: la stessa dogmatica, nonostante l'evidente provenienza teologica della nozione⁵³, ha carattere tutt'altro che rigido, è

ad innamorarsi delle dottrine più nuove, non sempre possono valutare coi più retti criteri gli articoli di una legge scritta conformandosi alle necessità e alle utilità della vita».

⁴⁹ Cfr. BETTI, Notazioni autobiografiche (cit. nt. 4), p. 3.

⁵⁰ L'episodio è narrato in D. 1.2.2.43, su cui si veda, fra i molti, M. MIGLIETTA, «Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I, Università geli studi di Trento, Trento 2010, pp. 86 ss., spec. 97 ss. ove ampia bibl.

⁵¹ Così Betti, *Notazioni autobiografiche* (cit. nt. 4), p. 29.

⁵² COSTA, *Emilio Betti* (cit. nt. 6), p. 327.

⁵³ Valorizzata, in particolare, da P. Piovani, *Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto*, in

qualcosa di filtrato e duttile a un tempo (più vicino, se vogliamo, alla semantica del corrispondente termine tedesco, come poi illustrata soprattutto nel lavoro di Niklas Luhmann⁵⁴, anziché di quello italiano)⁵⁵.

Solo una parte della dogmatica moderna – verrà chiaramente enunciato nella prolusione del '27 – è suscettibile di impiego, legittimo e opportuno⁵⁶, in sede storiografica; e tale dogmatica tende a identificarsi⁵⁷ col lavoro della scienza giuridica, saldamente inscritto in una tradizione ininterrotta, che da Roma procede sino a noi. La dogmatica di Betti non è fuori e sopra la storia, definita una volta per tutte, tradotta nelle ferree cadenze del sistema, avulsa dalla dimensione pratica, distaccata e impermeabile (d)ai concreti interessi e rapporti di forza. Piuttosto – come egli scriverà – è una «dogmatica integrale», cui è dato pervenire, come era riuscito a Carnelutti, soltanto ponendo «la teoria al cimento con la pratica casistica»⁵⁸.

Atti del VI Congresso Nazionale di Filosofia del diritto (Pisa 30 Maggio-2 Giugno 1963), I, Giuffrè, Milano 1963, pp. 38 ss.

⁵⁴ Di cui si veda, in particolare, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, trad. it. Il Mulino, Bologna 1978, spec. pp. 43 ss.

⁵⁵ Un buon punto di partenza circa la distinzione fra «concetti giuridici» e «dogmi» mi sembra fosse già in W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, rist. Giuffrè, Milano 1963, spec. p. 8, ad avviso del quale i primi – aventi una precisa realtà storica – assumono la veste dei secondi solo in un approccio che colga nel diritto un ordinamento di norme e non di rapporti (approccio cui si coniuga quello che egli designava come «obbiettivismo»). I «dogmi», in tal modo, «fingono una vita metastorica e perdurano come idee assolute». Per ulteriori indicazioni, anche bibliografiche, circa le diverse concezioni di «dogma» e «dogmatica» posso rinviare a E. STOLFI, *I casi e la regula. Una dialettica incessante*, in *Casistica e giurisprudenza (Atti del Convegno ARISTEC), Roma, 22-23 febbraio 2013*, a cura di L. Vacca, Jovene, Napoli 2014, pp. 40 s. Rispetto all'accezione dei termini in esame per cui propendevo in quella sede trovo senz'altro vicino, da ultimo, l'orientamento di M. BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di M. Brutti, A. Somma, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2018, pp. 55 ss. ove altra bibl.

⁵⁶ Secondo quella duplicità di profili – appunto di legittimità e di opportunità – tenuti ben distinti nel discorso milanese: cfr. BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 70 ss. Cfr. anche E. BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano* (1931), ora in *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), spec. p. 146 e ID., *La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e della cultura* (1962), ora ivi, spec. pp. 495 ss e 511 ss.

⁵⁷ Come ben colto da COSTA, *Emilio Betti* (cit. nt. 6), p. 322.

⁵⁸ Così nella «Prefazione» al *Diritto processuale civile italiano*, Foro Italiano, Roma 1936², p. IX. Si tratta, osservo per inciso, di un passaggio rinvenibile in pagine che illustrano nel modo più esplicito (e per molti versi piuttosto imbarazzante) la convinta adesione di Betti al fascismo, con rilievi che dal dato tecnico virano rapidamente, e in modo sostanzialmente gratuito, su una lunga e aspra polemica contro il «fariseismo legalitario», per concludersi con

In definitiva, si misura (anche) qui tutta la distanza di Betti dalla pandettistica: distanza che un lettore, pure acuto, della prolusione milanese quale Alessandro Levi non seppe a mio avviso cogliere in modo adeguato, vedendovi essenzialmente il «manifesto di un'ammodernata pandettistica»⁵⁹. E distanza che non è solo di ordine ideologico, con l'individualismo liberale che permeava il precedente indirizzo scientifico e al quale Betti oppose tutt'altra concezione, dalle iniziali simpatie socialiste alla suc-

l'entusiastica citazione di un discorso di Mussolini. Del resto, secondo la rappresentazione che lo stesso Betti ne forniva, nell'inviarne la prima copia al capo del governo, il manuale di diritto processuale civile era destinato «ad educare nei giovani di questa Italia il senso della lotta giusta e leale»: cfr. la lettera riprodotta in MURA, *Emilio Betti* (cit. nt. 24), p. LXX. Non è qui il caso di tornare, alla luce di questa testimonianza (come di altre, innumerevoli e sempre univoche), sulle posizioni ideologiche di Betti. I tentativi di addolcire i termini del suo orientamento sono stati talora animati da pietas di allievi (come, direi, nel caso di G. CRIFO, Betti e i giuristi nazisti, in «Diritto romano attuale», 4 [2000], pp. 29 ss. e ID., Su Betti e il codice del 1942, in Colloqui in ricordo di M. Giorgianni, ESI, Napoli 2007, spec. pp. 278 ss. ove altra bibl.) o indotti da sincera ammirazione scientifica, e sono stati attuati spegnendo la sua completa condivisione del regime autoritario (anche nelle espressioni più violente e oppressive che esso manifestò, e senza alcuna esitazione neppure dopo la costituzione della repubblica di Salò) in una mera inclinazione solidaristica ispirata da alto senso del dovere o da un presunto spirito europeo. Tuttavia a me sembra che ogni sforzo ricostruttivo di questo genere, oltre a riuscire assai discutibile sul piano storiografico, faccia torto allo stesso giurista camerte. Il quale, anche a tale riguardo, dette sempre prova di un coinvolgimento totale, appassionato e di assoluta coerenza, etica e intellettuale: il suo rapporto col fascismo fu qualcosa di intimamente e profondamente vissuto, disinteressato sul piano personale ma anche incisivo sulle sue opzioni scientifiche, e sempre privo di ripensamenti critici, impossibile (ancora una volta) da isolare rispetto al complesso della sua personalità, e porre così in disparte, come un disturbante dettaglio, estrinseco o contingente. Esso è, piuttosto, parte essenziale di un'esperienza, il cui senso è destinato a eccedere lo stesso dato biografico: vicenda minima a fronte delle immani tragedie di quegli anni, e tuttavia esemplare della parabola dell'intera cultura (anche) giuridica italiana per oltre vent'anni. Ritengo quindi più equilibrato il quadro offerto da MURA, *Emilio Betti* (cit. nt. 24), spec. pp. XXXVI ss., XLIV ss., e senz'altro condivisibile – per le ragioni indicate in STOLFI, Giuristi, ideologie e codici (cit. nt. 41), pp. 79 s. ove altra bibl. – la ricostruzione proposta da BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti (cit. nt. 41), pp. 101 ss. e poi ID., Emilio Betti e l'incontro con il fascismo, in I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma TrE-Press, Roma 2015, pp. 63-102, spec. 78 ss. (di cui trovo perspicua anche l'immagine di Betti quale «sostenitore della dittatura mussoliniana», sia pure «seguendo una via personale e solitaria»). In proposito si vedano ora anche i contributi in questo volume di Birocchi e dello stesso Brutti.

⁵⁹ Così A. Levi, *Pandettistica, dogmatica odierna e filosofia del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 10 (1930), p. 218. Su alcuni passaggi della riflessione di quest'autore attorno al discorso bettiano, ricollocati nel contesto della sua peculiare impostazione teorica, cfr. G. Marino, La filosofia giuridica di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo, Jovene, Napoli 1976, spec. p. 63. Per un più ampio quadro degli interventi suscitati – presso storici del diritto, filosofi e antichisti – dalla prolusione del 1927, si veda G. Luraschi, *Emilio Betti e la crisi della costituzione repubblicana* (1988), ora in *Questioni di metodo* (cit. nt. 3), p. 186.

cessiva e convinta adesione al solidarismo fascista. Piuttosto, è una distanza anche nei metodi e nel disegno di fondo, con una ben diversa visione dell'intero fenomeno giuridico e del rapporto che corre tra il suo assetto odierno e i precedenti storici.

Nella prolusione del '27, e già nel saggio del '25 che ho ricordato⁶⁰, il dato è sottolineato con particolare enfasi, per discostarsi dalle opzioni proprie dei pandettisti (come già dei Bizantini e dei Commentatori), in quanto impegnati a mutare la «realtà storica del diritto positivo classico»⁶¹, sotto l'urgenza di preoccupazioni pratiche ormai estranee a Betti, interessato piuttosto a fornire di quell'antico diritto una libera «sistemazione dottrinale». Per non parlare delle difformità illustrate riguardo al negozio giuridico, la cui raffigurazione pandettistica (e già prima, di nuovo, bizantina) sarebbe stata centrata sul solo elemento della volontà, in aderenza a un modo d'intendere l'autonomia privata stimato affatto diverso da quello romano «classico», come pure da quello⁶² che riproponeva con forza lo stesso Betti⁶³. Se dunque quest'ultimo rappresenta, secondo l'immagine di Satta⁶⁴, «l'ultimo dei giuristi romantici», egli può anche essere considerato, probabilmente, il primo dei post-pandettisti⁶⁵.

Ecco allora che quei silenzi, circa i precedenti modelli didattici e libri di casi – salvo l'indiretto richiamo a Zitelmann, ma già operante in ben altro contesto –, acquistano maggior senso, e peso. Essi celebrano, a loro modo, il compimento di un distacco. In quella tradizione di insegnamento

⁶⁰ Cfr. Betti, Problemi e criteri metodici (cit. nt. 14), pp. 241 s.

⁶¹ Così BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), spec. p. 70.

⁶² Su cui torneremo: infra, § 4.

⁶³ Si veda ancora BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 92 ss., spec. 100.

⁶⁴ Ricordata anche da Mura, *Emilio Betti* (cit. nt. 24), p. LXIV.

⁶⁵ In tal senso, in particolare, COSTA, *Emilio Betti* (cit. nt. 6), pp. 339 ss. (con specifico riguardo alla «opzione 'anti-individualistica'» che avrebbe condotto il nostro giurista «oltre la pandettistica»). Cfr. anche CRIFÒ, *Emilio Betti* (cit. nt. 13), spec. pp. 247 s.; SCHIAVONE, «Il nome» e «la cosa» (cit. nt. 13), pp. 304 ss.; TALAMANCA, *Diritto romano* (cit. nt. 6), pp. 718 s.; M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Giappichelli, Torino 2007, spec. pp. 69 s. Mutato quel che è da mutare, la tensione bettiana può essere comparata a quel faticoso «liberarsi della problematica pandettistica» di cui – dopo aver posto in evidenza (spec. pp. 250 ss.) il ruolo determinante che sul formarsi della scienza del diritto amministrativo aveva svolto, come ormai noto, proprio la recezione di categorie e strutture pandettistiche – parlava M.S. GIANNINI, *Profili storici della scienza del diritto amministrativo* (1940), ora in «Quaderni Fiorentini», 2 (1973), p. 261 (e poi, nella *Postilla* del 1973, pp. 269 s.): cfr., in proposito, anche G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 1980, spec. pp. 323 s., 429 s.

le analisi di concrete fattispecie operavano in funzione essenzialmente strumentale, lasciando «inalterata la sostanza del sapere trasmesso»⁶⁶: lontanissimo, perciò, dalle modalità anche didattiche anglo-americane, peraltro tutt'altro che congeniali a Betti, che per quella realtà ebbe sempre toni sprezzanti⁶⁷, e non solo per ragioni ideologiche.

Nel filone ottocentesco l'indagine sui casi costituiva una più viva e coinvolgente forma espositiva, un addestramento a calare la teoria nel lavoro empirico del giurista alle prese coi fatti; ma anche niente più che, a suo modo, una conferma e illustrazione al sistema⁶⁸, con la rigorosa logica deduttiva che scandiva quest'ultimo, consentendo quelle sussunzioni che garantivano la presa giuridica sul reale. Una prospettiva che solo in parte coincideva con quel «caso preparato alla possibilità della sussunzione» come «tratto fuori della sua apparente natura empirica [...] elevato a fatto conosciuto e a qualificazione universale» di cui aveva parlato Hegel⁶⁹, e che soprattutto è in larga misura abbandonata dal Betti «maestro di casistica».

Ciò che egli chiede a questa pratica (didattica, e non solo) è appunto «educarsi alla logica perenne dell'argomentazione giuridica». Dove perenni non sono tanto gli istituti e le specifiche previsioni generali e astratte che li regolano, con le geometrie perfette (e lontane dalla concretezza della vita) del «diritto romano attuale», quanto la *forma mentis* di chi è chiamato a leggere la realtà *sub specie iuris* – una logica non innata, ma da sviluppare tramite una disciplina severa e un impegno ad ampio spettro, che potremmo indicare come un incessante «lavoro del giurista su se stesso»⁷⁰.

⁶⁶ Si veda in tal senso soprattutto TREGGIARI, *Sistematica e metodo del caso* (cit. nt. 29), pp. 436 ss. (sue le parole citate).

⁶⁷ Cfr. in particolare la «Prefazione» al *Diritto processuale civile italiano* (cit. nt. 58), p. XI, ove degli studiosi anglosassoni Betti affermava che «parlano e scrivono diritto in una maniera addirittura infantile».

⁶⁸ Il nesso fra le due direttive, volto a perseguirne reciproche interazioni e un mutuo temperamento, è evidente soprattutto nel Gianturco degli anni '80: ossia nello stesso autore che – tre anni prima della citata (supra, nt. 29) Crestomazia di casi giuridici – contribuì a imprimere una svolta «sistematica» negli studi di diritto civile, a cominciare dal noto intervento su Il Filangieri del 1881 (Gli studi di diritto civile e la quistione del metodo in Italia, poi in E. Gianturco, Scritti varii (1880-1905), Tip. Lanciano e Veraldi, Napoli 1906, pp. 74-105). Posso rinviare, in proposito, a Stolfi, Quaestiones iuris (cit. nt. 30), spec. pp. 11 s., 39 ss. ove bibl., ma cfr. anche F. Treggiari, Gianturco, Emanuele, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (cit. nt. 32), I, pp. 992 s.

⁶⁹ Nel § 226 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it. Laterza, Roma-Bari 1974⁵, p. 221.

⁷⁰ Per parafrasare il titolo di un noto lavoro (K.S. STANISLAVSKIJ, *Il lavoro dell'attore su se stesso*, trad. it. Laterza, Roma-Bari 2008) di un autore con cui peraltro Betti si confrontò assiduamente riguardo alla «interpretazione drammatica» (prima figura da lui individuata all'interno

La finalità essenziale che possiamo scorgere in un libro come quello del '30 non è tanto di illustrare una pretesa a-storicità dell'intero diritto privato romano, come complesso di istituti e regole, quanto di rendere esplicite e immediatamente percepibili, in quanto ancora formative e a loro modo paradigmatiche, le strategie logiche e discorsive degli antichi prudentes, le loro tecniche di analisi dei fatti, per come già oggetto di una stilizzazione tecnica, una riduzione dei bruti accadimenti in fattispecie, tale appunto da trarli fuori (secondo le ricordate parole di Hegel) dalla loro «apparente natura empirica». L'itinerario della casistica non è affatto antitetico a quello della dogmatica, ma anzi ne agevola e sorregge la messa a punto: fermo restando, naturalmente, che quella è la dogmatica di Betti, nella sua peculiarissima declinazione.

4. Il negozio giuridico, ancora una volta

Poche parole infine sull'argomento scelto per le *Esercitazioni romanistiche* e l'impianto dell'esposizione. Non mi è stato possibile rinvenire notizie precise circa eventuali selezioni tematiche – al di là dell'opzione per determinate tipologie di frammenti e testi antichi⁷¹ – alla base degli analoghi cicli didattici svolti in precedenza, ma la circostanza che a Milano Betti si rivolgesse al negozio giuridico non può davvero stupire (come non sorprende che al medesimo argomento fossero stati dedicati, nei decenni precedenti, ma con tutt'altro taglio, alcuni importanti *Corsi* romanistici: al crocevia fra insegnamento avanzato e disegni di politica del diritto, lì particolarmente trasparenti)⁷².

Ancor prima di divenire un suo grande tema – e un luogo nevralgico di emersione della sua ideologia, così da dar vita a un autentico «schema eteronomo del negozio giuridico»⁷³ – questa figura già fornisce, nella pro-

della «interpretazione in funzione riproduttiva»): cfr. Teoria generale della interpretazione, II, ediz. corretta e ampliata a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1990, spec. pp. 730 ss.

⁷¹ Si veda *supra*, § 2 e nt. 35.

⁷² Penso soprattutto a V. Scialoja, *Negozi giuridici. Corso di diritto romano* (a.a. 1892-1893), rist. Foro Italiano, Roma 1933 e C. Fadda, *Corso ufficiale di Diritto Romano – Anno 1908-09.* Parte generale con speciale riguardo alla Teoria generale del negozio giuridico, Alvano, Napoli 1909. Quanto osservato nel testo presuppone Stolfi, *Studio e insegnamento del diritto romano* (cit. nt. 47), pp. 40 ss. ove altra bibl. Un accostamento fra il contributo di Betti (ma in riferimento alla sua *Teoria generale del negozio giuridico*) e i *Corsi* (anche) di Scialoja e Fadda era già in Ferri, *Introduzione* (cit. nt. 37), p. VIII.

⁷³ Secondo la felice espressione di BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti* (cit. nt. 41), spec.

lusione milanese⁷⁴ (come poi nel manuale dell'anno successivo)⁷⁵, un felice esempio su come Betti lavorasse attorno alla dogmatica odierna in chiave storiografica, tramite una serrata rivisitazione di quanto della prima fosse a suo avviso utilizzabile nella seconda prospettiva.

In effetti, già nel discorso del '27 egli sottolineava la distanza intercorrente, secondo la sua lettura, fra «la concezione positiva classica», dominata dal «tipo obiettivo dell'atto e la forma solenne o lo scopo pratico che caratterizza tale tipo: vale a dire [...] la forma o la causa»⁷⁶ e l'idea (prima bizantina e poi) pandettistica del negozio, centrata sull'esaltazione della volontà individuale, così da sacrificare l'elemento della dichiarazione e «dello scopo pratico tipico del negozio»⁷⁷.

«Il trattamento di quella che si potrebbe dire la patologia del negozio giuridico» – egli scriveva – «rivela nettamente siffatta concezione» (degli antichi, e la divergenza dal modello pandettistico), a partire dalla confi-

p. 117 (e 123), riproposta in ID., *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo* (cit. nt. 58), pp. 64 s. Una diversa declinazione della polarità fra autonomia ed eteronomia, a proposito della visione bettiana del negozio, mi sembra in IRTI, *Destini dell'oggettività* (cit. nt. 7), p. 43 s. Contro letture con le quali «si è voluto sbrigativamente identificare Emilio Betti come un rigido fautore delle concezioni statualistiche» si veda anche FERRI, *Introduzione* (cit. nt. 37), p. XIII e XVI.

⁷⁴ Cfr. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica (cit. nt. 3), pp. 92 ss.

⁷⁵ Si veda E. Betti, *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, CEDAM, Padova 1928, spec. pp. 284 ss., dove già troviamo (pp. 289 ss.) la nozione di negozio giuridico senz'altro imperniata sulla dichiarazione e l'autoresponsabilità, anziché sulla volontà. Da cui la sua definizione (p. 296, non troppo difforme da quella che, a partire dal 1943, sarà offerta in BETTI, Teoria generale del negozio giuridico [cit. nt. 37], p. 55) quale «un atto di privata autonomia, col quale il privato dispone per l'avvenire un regolamento impegnativo di dati interessi suoi proprî: atto, cui il diritto ricollega effetti giuridici destinati ad attuare lo scopo pratico normalmente perseguito». Si vedano in proposito – con riguardo anche ai posteriori, complessi e non sempre lineari sviluppi della teoria bettiana -, di recente, almeno BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti (cit. nt. 41), spec. pp. 117 ss.; ID., Dal contratto al negozio giuridico (cit. nt. 37), pp. 41 ss.; MILETTI, Diritto privato e funzione economico-sociale (cit. nt. 28), pp. 10 ss. ove altra bibl. (con opportuna attenzione per alcuni spunti di Gino Segrè, che potrebbero aver concorso a indirizzare l'allievo nella sua reiterata offensiva contro il «dogma della volontà»). Si v. anche, muovendo dalla nozione bettiana di causa, A.M. GAROFALO, Fisiologia e patologia della causa contrattuale. Profili generali e appliczioni specifiche, in L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa, a cura di G. Perlingieri - L. Ruggeri, Napoli 2019, spec. pp. 691 ss. Del resto la riflessione attorno al negozio giuridico costituisce, come noto, uno snodo nevralgico del lavoro di Betti, al centro di molteplici rivisitazioni, non solo di ordine strettamente storiografico: ritorna in questo volume Antonio Banfi.

⁷⁶ Così Betti, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 93 e 96.

⁷⁷ Si veda Betti, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), p. 100.

gurazione di violenza e dolo non alla stregua di vizi della volontà (veste che neppure è assunta da errore e dissenso) ma come illeciti pretori⁷⁸. E proprio a quest'ultimo profilo della teoria negoziale – ulteriormente esteso, almeno in parte, parlando di «anormalità» anziché di patologia, così da includervi anche la «mancanza del potere di disporre» e la simulazione⁷⁹, mentre non vi sono contemplati casi in materia di dolo e *metus* – sono dedicate le nostre *Esercitazioni romanistiche*.

L'esposizione vi procede radente ai casi e alle fonti, come a far rivivere nel dettaglio, e in tutta la sua articolata complessità, il pensiero dei *prudentes*. Ma l'impressione di un soggetto che quasi si identifica con l'oggetto e vi è assorbito, facendosi antico con gli antichi⁸⁰ – dei quali tende a riproporre anche le modalità espressive, rese con calchi linguistici fortemente aderenti al latino, a costo di riuscire inusuali⁸¹ – è solo esteriore. Tutta dell'interprete, come giurista moderno e soggetto storicamente determinato, è la cornice teorica in cui i passi digestuali sono immessi; le opzioni dogmatiche, appunto, che ne orientano la selezione e l'accostamento; la struttura (visibile nella scansione in nove «gruppi» e 85 paragrafi) che in tal modo ne suggerisce e instaura decisivi nessi logici.

Un duplice registro, quindi, ma fortemente integrato e reciprocamente funzionale, che fa del Betti «maestro di casistica» una delle espressioni di maggiore coerenza scientifica (ed efficacia didattica) rispetto al manifesto programmatico del '27. Così come – e mi limito qui a segnalare il punto, nell'impossibilità di affrontare in questa sede un'opera per molti versi monumentale⁸² – l'acribia esegetica era strettamente congiunta allo sforzo di

⁷⁸ Così ancora BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 97 s.

⁷⁹ Nonché «altri principi generali sul negozio giuridico», in particolare riguardo alla rappresentazione: cfr., rispettivamente, BETTI, *Esercitazioni romanistiche* (cit. nt. 1), pp. 149 ss., 175 ss. e 205 ss.

⁸⁰ Il che sarebbe per Betti, come evidente, «una pretesa epistemologicamente assurda»: così SCHIAVONE, «*Il nome» e «la cosa»* (cit. nt. 13), p. 297.

⁸¹ Come «domino»; «trade», «tradente» o «tradizione» (nel senso di *traditio*); «manomittente» ecc.

⁸² Sulla quale si sono formate generazioni di processualcivilisti. Penso, da fiorentino, soprattutto al caso di Andrea Proto Pisani, verosimilmente indirizzato alla serrata meditazione di quelle pagine anche dal maestro Virgilio Andrioli (a sua volta cresciuto alla scuola di Chiovenda: ultimo allievo, e per molti tratti il più vicino al suo pensiero). Il lavoro di Betti costituisce un punto di riferimento nell'esaminare la complessa problematica dei limiti soggettivi del giudicato magistralmente affrontata da Proto Pisani nella monografia – giovanile solo dal punto di vista anagrafico – Opposizione di terzo ordinaria. Art. 404 1° comma c.p.c., Jovene, Napoli 1965 (di cui rilevano qui soprattutto le pp. 17 ss. nt. 24: tanto più significative perché fortemente critiche, ma mosse dall'esigenza di un confronto ser-

ricollocare la complessa casistica affrontata da Macro nel «sistema dei criteri che regolano l'estensione soggettiva della cosa giudicata» nel *Trattato* che nel 1922 Betti aveva dedicato a D. 42.1.63⁸³: la risposta forse più agguerrita, sul piano teorico, alle critiche ricevute pochi anni addietro.

ratissimo), ed è ancora rinvenibile (unico lavoro storico-giuridico) in testa alle indicazioni bibliografiche che, su quel tema, vengono offerte nelle Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli 2014⁶, p. 315. Si misura anche nella genesi e poi nella fortuna di questo lavoro bettiano la decisiva osmosi, tra formazione romanistica e teoria del processo civile, che si dipana dal magistero di Vittorio Scialoja in avanti: passando dall'allievo di questi (Chiovenda: su cui, nella prospettiva che ora interessa, G. CRIFÒ, Giuseppe Chiovenda romanista, in Studi in onore di Antonino Metro, I, Giuffrè, Milano 2009, pp. 567-587, spec. 568 ss.) e al ruolo, di autentica guida, da lui svolto rispetto allo stesso Betti (sul punto cfr. almeno NITSCH, Il giudice e la legge [cit. nt. 5], spec. pp. 137 s. ove bibl.) e poi alla rilevata incidenza della produzione (anche romanistica, prima che direttamente processualcivilistica) di quest'ultimo. Simili dati – che mi sembra emergano con una certa, oggettiva evidenza dalla genealogia degli scritti, come dalla parabola accademica e scientifica di molti protagonisti - contribuiscono a rendere ancor più discutibili certe univoche, e ipercritiche, letture che del ruolo di Scialoja (e di Chiovenda) sono state proposte. Penso soprattutto agli studi di Cipriani (basti ricordarne Studi di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866-1936), Giuffrè, Milano 1991, spec. pp. 55 ss.), con la pluralità di reazioni che, in tono adesivo o (più spesso) dissenziente, essi hanno suscitato (un quadro al riguardo è offerto da A. CARRATTA, Vittorio Scialoja ed il processo civile, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"», 105 [2011], p. 103 nt. 1 e NITSCH, Il giudice e la legge [cit. nt. 5], p. 23 nt. 64).

⁸³ Mi riferisco ovviamente a E. BETTI, D. 42, 1, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano, Stab. Tip. Bianchini, Macerata 1922 (la citazione è tratta dal titolo del cap. II: p. 144). Quest'opera, dalla forte contiguità tematica col già citato studio sulla Efficacia delle sentenze determinative in tema di legati d'alimenti, appare dominata, sin dalla premessa (pp. III s.), dall'idea di una «sistemazione» e di un «armonico coordinamento» della materia, conseguibile solo con una robusta dose di teoria, tale da garantire una visione d'insieme rimasta inespressa ma (considerata) tutt'altro che estranea alla frammentaria riflessione degli antichi prudentes.